

Raccomandata**Notificazione
di pretesa sugli oggetti
pignorati**

a norma degli art. 106 e 107 LEF

Siete avvisat che

fa valere

- un diritto di proprietà – un diritto di pegno per Fr.
- un diritto di ritenzione per Fr.
- un diritto di pegno sul bestiame per Fr.

sugli oggetti pignorati sotto i n.

presso il debitore

Vi è impartito **un termine di 10 giorni** a contare dalla ricevuta del presente avviso **per dichiarare per iscritto all'Ufficio se e in quale misura intendete contestare questa pretesa. Non avvenendo tale contestazione, la pretesa del terzo si avrà per riconosciuta.**

Luogo e data

Ufficio di esecuzione**Estratto della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento**

Art. 107 cpv. 1. Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:

1. un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
2. un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
3. un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.

Cpv. 3. Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del termine di opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 73 cpv. 2. L'inadempimento da parte del creditore non sospende il decorso del termine di opposizione. In una lite successiva, il giudice terrà tuttavia conto, nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili, del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.